



## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, Il Lavoro e l'Innovazione  
Servizio Attività Economiche Consumatori

**Prot. n. AOO/045/02/11/09/0005105**

All'ANCI  
C.so V. Emanuele  
70100 BARI

Alla Direzione Regionale  
Delle Dogane  
Via Amendola 201/5  
70100 BARI

Alla Direzione Regionale  
Dei Vigili Del Fuoco  
Via Iapigia 240  
70100 BARI

All'Unione Petrolifera  
Via Giorgione 129  
00147 ROMA

Al Consorzio  
Grandi Reti  
Via Monferrato 7  
20144 MILANO

All'Assogasliquidi  
V.le Pasteur 10  
00100 ROMA

Alla Federmetano  
Via Alberelli 1  
40122 BOLOGNA

Alla Federpetroli  
Piazza S. Giovanni 6  
50129 FIRENZE

All'Assopetroli  
L.go Dei Fiorentini 1  
00186 ROMA

**OGGETTO: Art. 13, l.r. n. 21 del 12.10.2009 – nota informativa.-**

L'art. 13, della l.r. n. 21 del 12.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 164 del 19.10.2009, stabilisce nuove distanze di sicurezza degli impianti di distribuzione carburanti e g.p.l. (gas petrolio liquefatto).

L'obiettivo della nuova norma è quello di garantire esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione.

Per quanto sopra detto, a far data dall'entrata in vigore della legge (19.10.2009) gli impianti di distribuzione carburanti e g.p.l. devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto del GPL deve essere ad una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa più vicino di ferrovie e tranvie;


b) il punto più prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto GPL deve essere ad una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettività.

Le disposizioni che precedono si applicano anche agli impianti già realizzati non ancora collaudati e a quelli già esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva di oltre 30 mc.

Per questi ultimi, relativamente agli adempimenti rivenienti dall'applicazione della l.r. 23/04, ed in particolare alle operazioni di verifica di cui all'art. 19, si è dell'avviso che a far data dal 19.10.2009, le istanze di collaudo degli impianti dovranno essere corredate, tra l'altro, da dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del D.P.R del 28.12.2000, n. 445 e/o da perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, corredata da elaborati tecnici attestante il rispetto delle condizioni previste dall'art. 13 comma 1, lett. a) e b), della l.r. 21/09; la mancanza di tale dichiarazione non consente le operazioni di verifica.

Si invitano i soggetti in indirizzo a dare ampia diffusione della presente nota informativa, in particolare l'ANCI a divulgare il contenuto della presente nota a tutti i Comuni al fine di una corretta ed omogenea applicazione, nella Regione Puglia, delle disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile del procedimento  
(Michele Dileone)



Il Dirigente di Servizio  
(Pietro Trabace)

